

REGOLAMENTO UNICO DEL FONDO STAR COLLECTION

(Valido a decorrere dal 15 aprile 2015)



STAR COLLECTION

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Comparti del Fondo

Il Fondo "Star Collection" (di seguito denominato "Fondo") è un fondo comune di investimento di tipo aperto, armonizzato, avente struttura multicomparto, specializzato nell'investimento in parti di OICR, costituito dai seguenti Comparti:

- **Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine** ("Classe A", "Classe C")
- **Obbligazionario Internazionale** ("Classe A", "Classe C")
- **Bilanciato Paesi Emergenti** ("Classe A", "Classe C")
- **Azionario Internazionale** ("Classe A", "Classe C")
- **Multi Asset Globale** ("Classe A", "Classe C")

Ciascun Comparto prevede due categorie di quote definite quote di "Classe A" e quote di "Classe C".

Le quote di Classe A sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente e in regime di appropriatezza/adeguatezza con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Le quote di Classe C sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte:

- direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali di diritto;
- da Clienti che agiscono in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "execution only") intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari.

Le quote di Classe C si distinguono dalle quote di Classe A per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato nella Parte B.

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Comparti contenuto nel presente Regolamento deve intendersi riferito alle quote di ciascuna classe.

Tutte le quote di un Comparto – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata del Fondo, e quindi di ciascun Comparto, è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Società di Gestione del risparmio (SGR)

Sella Gestioni SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 11 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con sede in Via Vittor Pisani 13 - 20124 Milano. Indirizzo Internet: www.sellagestioni.it. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Sella.

Banca Depositaria

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in Corso Europa 18 - 20122 Milano; iscritto al n. 5000.5 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote dei fondi sono svolte presso la dipendenza della Banca in Corso Sempione 57 - 20149 Milano, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili dei fondi.

Indirizzo Internet: www.icbpi.it

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore della quota (NAV), espresso in euro, viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La Banca Depositaria è incaricata di provvedere al calcolo del NAV.

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

ART. 1) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte comune a tutti i Comparti

- 1.1.1 La valuta di denominazione di tutti i Comparti del Fondo è l'Euro.
- 1.1.2 La SGR investe le somme versate dai partecipanti anche fino al 100% in parti di altri OICR aventi le caratteristiche specificate nel successivo articolo 1.2. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base delle politiche di investimento e della composizione dei portafogli, i quali devono essere compatibili con le politiche di investimento dei singoli Comparti.
- 1.1.3 La partecipazione al Comparto implica l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Inoltre l'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
- 1.1.4 Il patrimonio di ciascun Comparto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2 circa l'indirizzo degli investimenti, può essere investito:
- in parti di OICR armonizzati o di un loro Comparto;
 - in parti di OICR non armonizzati o di un loro Comparto nei limiti previsti dalla normativa vigente per i fondi armonizzati;
 - in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - in altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o OTC (Over The Counter);
 - in strumenti derivati.
- 1.1.5. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio di ciascun comparto – per le seguenti finalità:
- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
 - una più efficiente gestione del portafoglio (tra cui a titolo esemplificativo: gestione del credito di imposta, acquisto di valuta, arbitraggio, minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, ecc.);
 - investimento (anche per assumere posizioni corte nette).
- Per finalità di investimento il Comparto può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,2. Ne consegue che l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Comparto è investito può risultare maggiorato fino ad una misura massima del 20%; tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite.
- 1.1.6 La SGR nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.1.7 Nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio dei singoli Comparti, la SGR si riserva la facoltà di investire, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, parte delle attività di ciascun Comparto in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da società appartenenti al Gruppo Banca Sella (di seguito "OICR collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente Comparti nonché Fondi Comuni e Sicav la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Comparto acquirente. Sul Comparto acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti; inoltre, la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del comparto investito in OICR collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

- 1.1.8 Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei singoli comparti in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
- 1.1.9 Ai sensi del presente Regolamento si devono intendere:
- con il termine "mercati regolamentati", oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, anche quelli – indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa – dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Comparto e indicati nel presente Regolamento;
 - con il termine "principalmente" un limite non inferiore al 70%;
 - per strumenti finanziari di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) quelli classificati sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

1.2 Parte specifica relativa a ciascun Comparto

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO/LUNGO TERMINE

SCOPO: è un comparto obbligazionario euro che mira ad un graduale accrescimento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% verso OICR di natura obbligazionaria e monetaria che dichiarano di effettuare investimenti principalmente in euro in titoli di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 10% in OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in euro a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto indicato nella tabella di cui all'articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE

SCOPO: è un comparto obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% verso OICR di natura obbligazionaria e monetaria che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 30% in OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in qualsiasi valuta a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO BILANCIATO PAESI EMERGENTI

SCOPO: è un comparto bilanciato specializzato nell'investimento nelle aree emergenti che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni di tipo settoriale:

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria;

- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti dei Paesi emergenti o che vi svolgono attività prevalente. L'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili - tra le varie tipologie e per singola tipologia - non può essere presente per oltre il 70% del totale attività; in tale percentuale devono intendersi compresi anche eventuali strumenti derivati azionari. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro, in dollari statunitensi o in divise dei Paesi emergenti, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto indicato nella tabella di cui all'articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE

SCOPO: è un comparto azionario che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni di tipo settoriale:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura azionaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% verso OICR di natura azionaria che dichiarano di investire in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Le aree principali di investimento sono: Nord America, Asia, Pacifico, Europa. Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette aree geografiche. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto indicato nella tabella di cui all'articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

COMPARTO MULTI ASSET GLOBALE

SCOPO: è un comparto flessibile che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute, alle commodities ed al mercato immobiliare;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i comparti, nel rispetto della caratterizzazione del comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

ART. 2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

Tutte le classi dei Comparti di cui al presente Regolamento sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Comparti.

ART. 3) REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei singoli Comparti e del Fondo

1. Le spese a carico dei singoli Comparti sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione riconosciuta alla SGR, pari alle percentuali annue di seguito indicate, calcolata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto dei singoli Comparti e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di

Denominazione dei Comparti	Classe A	Classe C
Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine	1,00% su base annua	0,40% su base annua
Obbligazionario Internazionale	1,00% su base annua	0,40% su base annua
Bilanciato Paesi Emergenti	1,70% su base annua	0,70% su base annua
Azionario Internazionale	1,70% su base annua	0,70% su base annua
Multi Asset Globale	1,50% su base annua	0,60% su base annua

questi ultimi, il primo giorno bancario lavorativo del trimestre solare successivo, così determinata:

- b) una provvigione di incentivo, dovuta per tutti i Comparti di cui al presente Regolamento, pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Si definisce extraperformance la differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del benchmark relativi al medesimo periodo.

In ogni caso la commissione sarà dovuta esclusivamente:

- nel caso di variazione positiva del valore della quota del Comparto durante il periodo di riferimento (coincidente con i dodici mesi dell'anno solare);
- con performance del Comparto superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Comparto fosse positiva e quella del benchmark fosse negativa, quest'ultima sarà considerata pari a zero;
- per un importo pari al 20% dell'overperformance sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Comparto disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Comparto nel periodo cui si riferisce la performance.

Il calcolo della commissione sarà eseguito ogni giorno di valorizzazione confrontando l'ultimo valore disponibile della quota del Comparto (NAV) con l'ultimo NAV del Comparto dell'anno solare precedente. In caso di performance del Comparto superiore a quella del benchmark nel medesimo periodo (rispettando contestualmente le condizioni sopra esposte) verrà effettuato l'accantonamento in apposito conto. Al contrario, nel caso di performance del Comparto inferiore a quella del benchmark, la differenza verrà restituita al patrimonio del Comparto, secondo il criterio della compensazione, fino a concorrenza dell'importo accantonato.

L'importo della commissione di overperformance, noto quindi soltanto alla fine del periodo di riferimento (l'intero anno solare), verrà prelevata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio.

La somma della percentuale annua della provvigione di gestione e della percentuale della commissione di incentivo (pari al 20% dell'extraperformance) non potrà essere superiore al 5% annuo del valore complessivo netto del Fondo.

Benchmark di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance:

Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine: 75% ML EMU Direct Governments; 20% ML EMU Corporates; 5% Total Return Eonia Investable Index

Obbligazionario Internazionale: 50% ML Global Governments Bond Index II; 35% ML Global Broad Market – Corporates; 10% ML Global High Yield; 5% Total Return Eonia Investable Index

Bilanciato Paesi Emergenti: 40% MSCI EM Net TR; 25% JPM Euro EMBI Global Diversified; 30% JPMorgan Emerging Markets Bond; 5% Total Return Eonia Investable Index

Azionario Internazionale: 45% MSCI Europe Net TR; 30% MSCI North America Net TR; 20% MSCI PACIFIC Net TR; 5% Total Return Eonia Investable Index

Multi Asset Globale: 100% Total Return Eonia Investable Index + 200 punti base (Per questo Comparto, in considerazione dello stile gestionale flessibile, il benchmark non è significativo della politica gestionale adottata e viene utilizzato ai soli fini dell'eventuale applicazione delle commissioni di performance);

- c) le competenze dovute alla Banca Depositaria per lo svolgimento dell'incarico conferitole, comprensive del calcolo del valore della quota, consistenti in una commissione calcolata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto di ciascun Comparto e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, determinata secondo la seguente percentuale massima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti:
- per tutti i compartimenti 0,10% su base annua;
- d) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di altri OICR e alla compravendita di strumenti finanziari e relative imposte;
- e) gli oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
- f) gli oneri fiscali di pertinenza del Comparto di cui alle disposizioni vigenti;
- g) gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti ai sensi della normativa vigente;
- h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Comparto;
- i) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Comparto;
- j) le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione o fusione dei Comparti;
- k) le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Comparto (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- l) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob;
- m) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria).
2. Le spese a carico del Fondo, ripartite tra i singoli Comparti in proporzione al valore complessivo netto dei medesimi, sono:

- a) le spese di pubblicazione dei prospetti periodici, del rendiconto e degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo;
 - b) i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - c) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - d) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
3. Il pagamento delle suddette commissioni e spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Comparto con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
 4. Nel caso in cui il patrimonio di ciascun Comparto investa in O.I.C.R. collegati, sul Comparto acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti, e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. Per ciascun Comparto del Fondo, sull'ammontare lordo delle sottoscrizioni, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione del 2,5%.
2. Per ciascun Comparto del Fondo è a carico dei sottoscrittori un diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch. Tale diritto fisso è di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch mentre è di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi.

E' inoltre a carico dei partecipanti un diritto fisso di euro 20,00 qualora vengano richieste certificazioni per pratiche successive.

Tali diritti fissi possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come rilevato dall'ISTAT; l'aumento così ottenuto verrà arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro.

Per ciascun Comparto del Fondo inoltre sono a carico dei sottoscrittori gli oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento nonché le altre spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal Fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc...). Tali rimborsi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di Legge.

3. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Comparti o a carico dei singoli partecipanti.

C. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30 (quindici e trenta) notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Comparto, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Comparto utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Comparto il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 euro;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Comparti, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, del Comparto o dei Comparti o della Classe di quote al quale o ai quali si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Comparto.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario, emesso esclusivamente dal sottoscrittore, o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR con indicazione della SGR stessa e a seguire Rubrica Fondo Star Collection;
 - bonifico bancario o bonifico postale a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire – Rubrica Fondo Star Collection (in essere presso la Banca Depositaria) - alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - vaglia postale;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
5. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
6. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario e postale; il mancato versamento ovvero l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli indicati determinerà l'inefficacia delle disposizioni impartite. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
9. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
10. Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Comparti già sottoscritti sia di altri Comparti del Fondo anche istituiti successivamente, portati a conoscenza dell'investitore mediante l'informativa inviata dalla SGR, come pure le operazioni di passaggio tra i Comparti suddetti non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto ma costituiscono l'esercizio di una facoltà originariamente riconosciuta al partecipante. Ne consegue che a tali operazioni non si applica il diritto di recesso di cui all'art. 1, comma 6, della presente Parte C "Modalità di funzionamento".
11. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 1 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. I programmi di accumulazione di capitale prevedono per ciascun Comparto un complesso di 60, 120 o 180 versamenti da effettuarsi con cadenza di norma mensile.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purchè multipli del versamento unitario prescelto.
5. E' tuttavia facoltà della SGR accettare versamenti successivi sui programmi di accumulazione per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli.

6. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
7. L'importo unitario delle singole rate e/o il programma prescelto possono essere successivamente modificati dal sottoscrittore, dandone comunicazione alla SGR, purché nel rispetto degli importi unitari e nell'ambito dei programmi previsti dal presente Regolamento.
8. Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico; è altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il programma di accumulazione di proseguire i versamenti.
10. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti, salvo espressa richiesta del sottoscrittore di ricevere conferma a fronte di ogni versamento.
11. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch ⁽¹⁾).

1. Il Partecipante può chiedere il trasferimento di quote del Comparto in quote di altro Comparto del Fondo mediante richiesta scritta di rimborso totale o parziale delle quote possedute e di contestuale sottoscrizione per un controvalore pari all'importo da rimborsare.
2. L'operazione di passaggio fra Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte nel punto 7 del paragrafo I.2., purché le quote, sia quelle rimborsate sia quelle sottoscritte, siano immesse nel certificato cumulativo.
4. Verificata la disponibilità delle quote, il rimborso e la conseguente sottoscrizione vengono regolati sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della richiesta di trasferimento, intendendosi pervenute in giornata le richieste ricevute dalla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta), fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
5. Ove la/le richiesta/e di trasferimento ad altro Comparto abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Comparto del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di trasferimento sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Comparto. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Comparto; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse e possono essere emessi .
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, la Banca Depositaria provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo desiderato a rischio e spese del sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.
7. L'emissione dei certificati al portatore è stata possibile fino al 27 giugno 2014.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

¹ Con il termine switch si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Comparti o a carico dei singoli partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Comparto per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. La sospensione può avvenire anche in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Comparto.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Comparto. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Comparto e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Comparto.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda debitamente sottoscritta. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza qualora le quote siano immesse nel certificato cumulativo ed i mezzi di pagamento prescelti siano il bonifico bancario o l'accredito in conto.
4. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Comparto/Classe oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento che è il giorno di ricezione da parte della SGR della richiesta e degli eventuali certificati. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta).
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Comparto, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Comparto successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote

non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
9. In particolare ove la/le richiesta/e di rimborso abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Comparto del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di rimborso sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Comparto. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Comparto; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.
10. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
11. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
12. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
13. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3 del paragrafo VI.1 nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il rimborso avviene di regola a mezzo bonifico in favore del sottoscrittore. Solo su esplicita richiesta di quest'ultimo potrà avvenire presso la Banca Depositaria a mezzo contanti ovvero a mezzo assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine dell'avente diritto.
2. Nel caso in cui l'avente diritto richieda che il rimborso avvenga a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dello stesso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente.
3. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
4. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
5. Il rimborso programmato delle quote viene effettuato al valore unitario che queste hanno nel giorno prestabilito dal sottoscrittore; qualora tale giorno non coincida con quello di valorizzazione il rimborso verrà eseguito in base al valore della quota immediatamente successivo.
6. Nel caso in cui il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga, alla data individuata per la valorizzazione, l'ammontare dell'importo programmato, l'operazione richiesta verrà effettuata nei limiti dell'importo corrispondente al valore di tutte le quote di pertinenza.
7. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR almeno trenta giorni prima della data prestabilita per il rimborso.
8. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità il partecipante ha altresì la facoltà di chiedere alla SGR di non procedere a singoli disinvestimenti in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.
9. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Comparto.
10. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Comparto o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo o Comparto ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Comparto tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo o Comparto viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo o Comparto deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo o Comparto nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sua spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Avviso: nel caso di errata valorizzazione del valore della quota, la soglia massima entro la quale la SGR può astenersi dal reintegrare i partecipanti che abbiano disinvestito ad un valore inferiore a quello corretto è pari a 10 euro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Fino al 14.04.2015 restano in vigore le seguenti parti del Regolamento:

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

[... omissis ...]

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore della quota (NAV), espresso in euro, viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonché sul sito Internet della SGR sopra indicato.

Sul medesimo quotidiano e sul medesimo sito Internet è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

[... omissis ...]

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

[... omissis ...]

ART. 1) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte comune a tutti i Comparti

[... omissis ...]

1.1.5. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio di ciascun comparto – per le seguenti finalità:

- a scopo di copertura dei rischi di portafoglio;
- per una efficiente gestione del portafoglio;
- a scopo di investimento.

[... omissis ...]